

REGOLAMENTO (CEE) N. 2791/72 DELLA COMMISSIONE
del 29 dicembre 1972
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2770/72 ⁽³⁾ ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è

necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 dicembre 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 292 del 29. 12. 1972, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 29 dicembre 1972 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(u.c./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4	5° term. 5	6° term. 6
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	—	—	—	—	—	—	—
10.01 B	Frumento duro	—	—	—	—	—	—	—
10.02	Segala	—	—	—	—	—	—	—
10.03	Orzo	—	—	—	—	—	—	—
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—

N.B.: Le zone sono quelle stabilite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 941/72 (GU n. L 107 del 6.5.1972).